



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 01/12/2025 (punto N 54)

Delibera

N 1617

del 01/12/2025

Proponente

LEONARDO MARRAS

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Manuela BIGI

Direttore Albino CAPORALE

Oggetto:

Individuazione della data di inizio e della durata delle vendite di fine stagione invernale per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, L.R. 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio).

Presenti

Eugenio GIANI

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Assenti

Bintou Mia DIOP

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 recante “Codice del Commercio”;

Visto, in particolare, il comma 2 dell’articolo 108 (Vendite di fine stagione) della citata l.r. 62/2018, che stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua annualmente le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione;

Visto il provvedimento recante “Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”, approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome in data 24 marzo 2011, col quale, anche a tutela della concorrenza tra Regioni confinanti o comunque vicine, venivano stabilite date comuni a tutte le Regioni italiane per l’effettuazione delle vendite di fine stagione, individuando le seguenti scadenze:

- il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, per le vendite di fine stagione invernale;
- il primo sabato del mese di luglio, per le vendite di fine stagione estiva;

Preso atto che la Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 25 novembre 2025, ha ritenuto di confermare per la stagione invernale 2026 la data di inizio delle vendite di fine stagione nel primo giorno feriale antecedente l’Epifania, che per l’anno 2026 coincide con il sabato 3 gennaio, in conformità a quanto stabilito nel documento di indirizzi del 24 marzo 2011;

Sentite le Associazioni di categoria regionali;

Richiamato l’articolo 109, comma 2, della l.r. 62/2018;

Ritenuto opportuno stabilire, per l’anno 2026, nel primo giorno feriale antecedente l’Epifania, coincidente col giorno sabato 3 gennaio 2026, la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale, per una durata in sessanta giorni;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di individuare, per l’anno 2026, nel giorno di sabato 3 gennaio 2026 la data di inizio delle vendite di fine stagione invernale;
2. di stabilire la durata delle vendite di fine stagione invernale in sessanta giorni.

Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 23 aprile 2007, n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.

II SEGRETARIO DELLA GIUNTA

la Dirigente
MANUELA BIGI

Il Direttore
ALBINO CAPORALE